Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 dicembre 1965 [1]

Massime

1. *Dipendenti — Ricorso — Termine scaduto — Domanda o reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale — Decadenza*
 (*Statuto del personale C.E.C.A., articolo 91*)

2. *Dipendenti — Ricorso contro un atto confermativo — Atto confermato non ulteriormente impugnabile per decorso del termine — Decadenza dal diritto d'impugnazione*
 (*Statuto del personale C.E.C.A., articolo 91*)

3. *Procedura — Sentenza d'annullamento — Effetti giuridici — Sono limitati alle parti e ai terzi direttamente toccati dall'atto annullato — Sentenza che costituisce fatto nuovo — Nozione*

1. Vedi la massima n. 1 della sentenza 52-64.
2. Vedi la massima della sentenza 20-65.
3. Vedi la massima n. 4 della sentenza 43-64; *Raccolta* XI, pag. 474.

Nella causa 47-65 promossa dalla

SIG. NA EDITH KALKUHL,

funzionario del Parlamento Europeo, residente in Hespérange, con l'avvocato domiciliatario Fernand Probst, del Foro di Lussemburgo, 26, Avenue de la Liberté,

ricorrente,

contro

IL PARLAMENTO EUROPEO,

rappresentato dal suo segretario generale Hans Nord e da

1 — Lingua processuale : il francese.

sig. Jacques Fayaud, in qualità di agenti, e con domicilio eletto nei suoi uffici, 19 a, rue Beaumont, Lussemburgo,

convenuto,

causa avente ad oggetto :
l'inquadramento della ricorrente ad un determinato scatto,

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai signori :
W. Strauß, presidente,
A. M. Donner (relatore) e R. Monaco, giudici,
avvocato generale : J. Gand,
cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti e il procedimento

La ricorrente è capo sezione presso il servizio linguistico del Parlamento Europeo; il 20 dicembre 1962 passava in ruolo al grado L/A 4, secondo scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962; il 30 marzo 1965 essa presentava un reclamo a norma dell'articolo 90 dello statuto del personale onde ottenere la revisione della sua posizione amministrativa.

A seguito di una risposta negativa ottenuta il 9 aprile, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, registrato in cancelleria l'8 luglio 1965.

Il 14 luglio 1965, la Seconda Sezione della Corte ha riunito la causa 47-65 alle cause 42-65, 43-65 e 45-65 ai fini del procedimento e della decisione sulla ricevibilità.

Con ordinanza 4 ottobre 1965, la causa 47-65 è stata separata dalle cause riunite 42-65, 43-65, 45-65 e 47-65.

Nell'udienza del 7 ottobre le parti hanno presentato le loro osservazioni orali circa la ricevibilità.

L'avvocato generale, nell'udienza del 10 novembre 1965, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile e le spese siano poste a carico della ricorrente.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* domanda che la Corte voglia :

— dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo;
— di conseguenza, riformando la decisione negativa del presidente del Parlamento Europeo in data 9 aprile 1965;
— dichiarare erroneo l'inquadramento della ricorrente quale risulta dal provvedimento del 20 dicembre 1962;
— statuire che la ricorrente deve essere inquadrata al grado L/A 4, quinto scatto, con anzianità di scatto dal 1º gennaio 1962 e con gli arretrati di stipendio dalla stessa data;
— porre le spese a carico del convenuto.

Nelle osservazioni sulla ricevibilità, la ricorrente domanda che il ricorso sia dichiarato ricevibile.

Il convenuto si rimette al prudente apprezzamento della Corte per quanto riguarda la ricevibilità.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti relativi alla ricevibilità

La *ricorrente* assume la ricevibilità dei ricorsi a norma dell'articolo 90 dello statuto del personale non prevedendo questo alcun termine. Inoltre, la sentenza Collotti potrebbe considerarsi come un fatto nuovo in virtù del quale la decisione adottata in merito al reclamo della ricorrente dovrebbe considerarsi come una decisione nuova. In varie sentenze la Corte ha affermato che « gli effetti giuridici di una sentenza con cui la Corte ha annullato un atto sono limitati, oltre che alle parti processuali, alle sole persone direttamente toccate dallo stesso atto annullato ».

Nella fattispecie, all'entrata in vigore del nuovo statuto il sistema d'integrazione dei dipendenti sarebbe stato stabilito di comune accordo per tutte le istituzioni, e ciò avrebbe garantito l'uniformità delle singole nomine. Si potrebbe quindi sostenere che tutte le decisioni d'inquadramento e di nomina sarebbero per questo diventate decisioni comuni alle istituzioni e quindi ogni decisione riguarderebbe direttamente tutte le istituzioni. Dopo la pronuncia della sentenza Collotti si sarebbero avute nuove consultazioni tra le istituzioni ed ancora una volta sarebbe stata adottata una decisione comune applicabile in modo identico presso tutte le istituzioni.

Se ne potrebbe quindi dedurre che tutte le istituzioni erano direttamente toccate dall'atto impugnato nella causa Collotti. La ricorrente sostiene inoltre che, avendo la sentenza Colloti dichiarato erronea l'interpretazione delle disposizioni dello statuto su cui si fondavano le decisioni di nomina del dicembre 1962, la buona fede esige che sia fatto rivivere il diritto d'impugnazione contro tali decisioni, anche dopo la scadenza dei tre mesi dalla notifica delle stesse.

Sia nella fase scritta che in quella orale, il *convenuto* si è rimesso al prudente apprezzamento della Corte sul problema della ricevibilità.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità del ricorso

Con ricorso dell'8 luglio 1965, la ricorrente ha impugnato l'atto del 9 aprile 1965 con cui il presidente del Parlamento ha respinto il reclamo da essa proposto il 30 marzo 1965 avverso l'inquadramento attribuitole con decisione 15 giugno 1962, notificata alla ricorrente il 20 dicembre 1962.

Con ordinanza 14 luglio la Corte ha deciso d'ufficio di statuire sulla ricevibilità del ricorso.

A norma dell'articolo 91, n. 2, dello statuto del personale, i ricorsi contenziosi vanno proposti nel termine di tre mesi dalla notifica all'interessato della decisione impugnata. Quindi la domanda o ricorso gerarchico non introdotto entro detto termine non interrompe il termine stesso.

Nella fattispecie, essendo stata la decisione notificata alla ricorrente il 20 dicembre 1962, il ricorso amministrativo presentato il 30 marzo 1965 è intervenuto oltre due anni dopo la notifica e quindi oltre il termine di tre mesi di cui all'articolo 91, n. 2, dello statuto. Il reclamo non ha dunque interrotto detto termine.

La risposta data al reclamo dall'autorità che ha il potere di nomina il 9 aprile 1965 non offre elementi atti a giustificare la remissione in termini. Tale risposta si è infatti limitata a confermare la decisione 20 dicembre 1965, e come tale non poteva far nuovamente decorrere il termine stabilito per l'impugnazione in sede contenziosa.

La ricorrente invoca il fatto nuovo che a suo giudizio sarebbe costituito dalla sentenza 70-63 pronunciata dalla Corte il 7 luglio 1964 in una vertenza tra la sua amministrazione e uno dei suoi dipendenti, il dott. Collotti. Gli effetti giuridici della sentenza con cui la Corte ha annullato un atto di un'istituzione si limitano alle parti processuali ed ai soggetti direttamente toccati dallo stesso atto annullato. Solo per questi soggetti la sentenza può costituire un fatto nuovo e far nuovamente decorrere a loro favore il termine d'impugnazione. Non sussistendo tali presupposti, il ricorso è irricevibile.

Sulle spese

La ricorrente è rimasta soccombente; a norma dell'articolo 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese del giudizio vanno poste a carico del soccombente.

A norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

visti gli atti di procedura,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le parti nelle loro deduzioni orali,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale e in particolare gli articoli 90 e 91,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia ed in particolare i suoi articoli 69 e 70,

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. Il ricorso 47-65 è irricevibile;
2. Le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente, ad eccezione di quelle sostenute dall'istituzione convenuta.

Così deciso a Lussemburgo, il 14 dicembre 1965.

Strauß Donner Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 14 dicembre 1965.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
W. Strauß

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand

vedasi causa 52-64